



# Modello di atto di ricorso per i ricorsi relativi ai diritti di proprietà intellettuale

## Settembre 2024

**Il presente modello di atto di ricorso è quello menzionato al punto 173 delle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale (in prosieguo: le «NPE»).**

Lo stesso è messo a disposizione delle parti a titolo indicativo. Si invitano le parti a consultare i testi che disciplinano il procedimento dinanzi al Tribunale, in particolare l'articolo 177 del regolamento di procedura del Tribunale (in prosieguo: il «RdP») e i punti da 108 a 120 e da 182 a 184 delle NPE.



## ATTO DI RICORSO

[Nome del ricorrente/della ricorrente], [domicilio della persona fisica/sede della persona giuridica]

**ricorrente**

Rappresentato/a da [...], [qualifica e indirizzo del rappresentante]

**contro**

[Designazione dell'Ufficio contro il quale il ricorso è proposto: **Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) / Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)**], [indirizzo del convenuto]

**convenuto**

[In caso di presenza di un controinteressato/una controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio interessato:]<sup>1</sup>

[Nome del controinteressato/della controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso], [domicilio della persona fisica/sede della persona giuridica]

Rappresentato/a da [...], [qualifica e indirizzo del rappresentante]

**Controinteressato/a nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso]**

---

<sup>1</sup> Articolo 177, paragrafo 2, del RdP: «Quando il ricorrente non era l'unica parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio, il ricorso contiene anche il nome di tutte le parti di detto procedimento e i recapiti da loro indicati ai fini delle notifiche».

**INTRODOTTO AI SENSI DI [BASE GIURIDICA]**

**AI FINI:** *[a titolo di esempi]*

- di ottenere l’annullamento della decisione della [...] commissione di ricorso dell’[*Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)* / *Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)*] del [data] nella causa [numero della causa], notificata al ricorrente/alla ricorrente il [data].
- di ottenere l’annullamento e, se del caso, la riforma della decisione della [...] commissione di ricorso dell’[*Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)* / *Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)*] del [data] nella causa [numero della causa], notificata al ricorrente/alla ricorrente il [data]<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Articolo 177, paragrafo 3, del RdP: «La decisione della commissione di ricorso impugnata è allegata al ricorso e contiene l’indicazione della data alla quale tale decisione è stata notificata al ricorrente». Punto 182 delle NPE: «L’atto di ricorso deve contenere le menzioni e le informazioni previste dall’articolo 177, paragrafi da 1 a 3, del [RdP]».

## INDICE<sup>3</sup>

INTRODUZIONE .....	4
FATTI .....	4
PRIMO MOTIVO, RELATIVO A [ENUNCIARE IL MOTIVO] .....	4
SECONDO MOTIVO, RELATIVO A [ENUNCIARE IL MOTIVO].....	4
TERZO MOTIVO, RELATIVO A [ENUNCIARE IL MOTIVO] .....	5
CONCLUSIONI .....	5
INDICE DEGLI ALLEGATI.....	6

---

<sup>3</sup> Punto 110 delle NPE: «Ogni atto processuale deve contenere le conclusioni, quando la loro presentazione è necessaria in base al regolamento di procedura, o la domanda della parte e, qualora la sua lunghezza ecceda le cinque pagine, una breve illustrazione dello schema o un indice» (sottolineatura aggiunta).

**INTRODUZIONE<sup>4</sup>**

1. ...
2. ...
3. ...

**FATTI<sup>5</sup>**

4. ...
5. ...
6. ...
7. ...

**PRIMO MOTIVO, RELATIVO A [ENUNCIARE IL MOTIVO]**

8. ...
9. ...
10. ...
11. ...

**SECONDO MOTIVO, RELATIVO A [ENUNCIARE IL MOTIVO]**

12. ...
13. ...
14. ...
15. ...
16. ...

---

<sup>4</sup> Articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del RdP: «Il ricorso contiene: (...) d) l'oggetto della controversia, i motivi e gli argomenti dedotti nonché un'esposizione sommaria di detti motivi». Si veda altresì il punto 184 delle NPE, che rinvia al punto 165 delle NPE, in base al quale «[l']argomentazione giuridica dovrebbe essere strutturata in funzione dei motivi dedotti. In generale è utile farla precedere da un'enunciazione schematica degli stessi. Inoltre, si consiglia di attribuire un titolo a ciascuno dei motivi dedotti, per renderli facilmente identificabili» (sottolineatura aggiunta).

<sup>5</sup> Punto 184 delle NPE, che rinvia al punto 163 delle NPE, in base al quale «[l]a parte introduttiva dell'atto di ricorso dovrebbe essere seguita da una breve esposizione dei fatti all'origine della controversia».

17. ...

18. ...

19. ...

**TERZO MOTIVO, RELATIVO A [ENUNCIARE IL MOTIVO]**

20. ...

21. ...

22. ...

**CONCLUSIONI<sup>6</sup>**

**PER QUESTI MOTIVI, IL/LA RICORRENTE CHIEDE CHE IL TRIBUNALE VOGLIA:**

- ...
- ...
- [conclusione sulle spese]

---

<sup>6</sup> Articolo 177, paragrafo 1, lettera e), del RdP: «Il ricorso contiene: (...) e) le conclusioni del ricorrente». Si veda altresì il punto 184 delle NPE, che rinvia al punto 164 delle NPE, in base al quale «[l]e conclusioni del ricorso devono essere formulate con precisione, nella parte iniziale o finale dell'atto». Se le conclusioni sono contenute tanto all'inizio quanto alla fine dell'atto di ricorso, l'autore deve assicurarsi che esse siano tra loro identiche.

**INDICE DEGLI ALLEGATI<sup>7</sup>**

*[esempio di indice]*

<b>ALLEGATO N.</b>	<b>DESCRIZIONE DELL'ALLEGATO</b>	<b>PRIMA E ULTIMA PAGINA DELL'ALLEGATO</b>	<b>MENZIONATO PER LA PRIMA VOLTA AL §</b>
A.1	[breve descrizione dell'allegato (ad esempio: «lettera»), con indicazione della data, dell'autore e del destinatario]	[1-25]	[§ 4]
A.2	[breve descrizione dell'allegato, con indicazione della data, dell'autore e del destinatario]	[26-32]	[§12]
A.3	[breve descrizione dell'allegato, con indicazione della data, dell'autore e del destinatario]	[33-46]	[§18]
A.4			

---

<sup>7</sup> Si vedano i punti da 114 a 120 delle NPE. Non è necessario fare riferimento nell'indice degli allegati ai documenti formali previsti agli articoli 51, paragrafi 2 e 3, e 177, paragrafo 4, del RdP, qualora essi siano prodotti separatamente. Tuttavia, qualora i documenti formali fossero prodotti in allegato all'atto di ricorso, essi devono essere menzionati nell'indice degli allegati.



# **ALLEGATO A.1**

*[esempio di pagina di guardia da inserire all'inizio del rispettivo allegato]*